

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1202

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COSSIGA, MALAN e BARBATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
concernente il «*dossier* Mitrokhin»

ONOREVOLI SENATORI. - Nella mia lunga vita politica e parlamentare ho assistito a vari episodi di avvelenamento del Paese. Il primo è quello relativo all'asserito complotto ordito su mandato di Antonio Segni dal Gen. De Lorenzo con strumento il Sifar e l'Arma dei carabinieri. Il Paese fu avvelenato da una campagna giornalistica condotta da un grande giornalista e grande «avvelenatore di pozzi» che non sapeva di essere intossicato dal Comitato per la sicurezza di Stato (KGB). La classe dirigente reagì, la magistratura avviando un'indagine che si concluse con l'archiviazione e quella politica con l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che accertò a larghissima maggioranza la inesistenza di qualunque complotto. Ma il Sifar fu paralizzato per lungo tempo. Vi fu poi il «caso P2», innescato contro la DC, il PSI e i servizi di informazione e sicurezza da poco avveduti politici, laici e cattolici integralisti, cui pose termine una confusa relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, ma soprattutto la magistratura che assolse giudiziariamente la P2. Anche questa volta ci fu il sospetto che si trattasse di una operazione di disinformazione del KGB e certo il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) ne furono paralizzati. Vi fu poi il tentativo di disinformazione dell'opinione pubblica e di intossicazione dei vertici della DC da parte del KGB nel caso dell'uccisione di Aldo Moro attribuita a Brigate rosse «deviate» su mandato della *Central Intelligence Agency* (CIA), tentativo che in parte ebbe successo a livello di partito

e di opinione pubblica. Vi è ora in atto l'operazione di disarticolazione del SISMI condotta da settori della Polizia di Stato sotto la guida del Capo della Polizia prefetto Gianni De Gennaro e dalla magistratura «militante» di Milano e che ha già fatto cadere le teste del direttore del servizio e del capo della sua branca di controspionaggio e di controterrorismo. E alla fine della vicenda sarebbe opportuno dare mandato al controspionaggio di svolgere un'inchiesta per vedere se anche in questo caso vi sia stata un'opera di intossicazione di qualche servizio estero. Anche questa volta il Governo ha reagito nell'unico modo possibile e cioè con il *turn over* dei vertici degli organismi di informazione. La vita politica rischia ora di essere avvelenata dal caso Mitrokhin-Guzzanti-Scaramella, tanto che maggioranza e opposizione si sono divise perfino sulla contaminazione dello Scaramella da polonio accertata dalla *Metropolitan Police* inglese e dalle autorità sanitarie di quel Paese: poco più di un raffreddore per la maggioranza, una contaminazione mortale per l'opposizione! E meno male che dopo un momento iniziale (suicidio per maggioranza e omicidio politico per la minoranza ...), non vi è stata addirittura spaccatura visibile sulla morte a Londra dell'ex agente del KGB fuggito dalla Russia. La causa remota di tutto questo è che il *dossier* Mitrokhin ci fu imprudentemente trasmesso dal *Secret Intelligence Service* britannico, non tenendo conto che l'Italia - il Paese che in cinquanta anni di guerra fredda ha arrestato e condannato solo due spie! - era stata spaccata in due «realità» e due «Patrie» per cinquanta anni, e che ciò che in Inghil-

terra, in Francia, in Germania e per gli «occidentali» italiani poteva apparire attività informativa, di influenza o di disinformazione a favore dell'Unione Sovietica, se compiuta in Italia da comunisti, era non solo moralmente giustificabile, ma per un vero comunista doverosa nei confronti della «Patria del Socialismo», garante del movimento comunista internazionale. Ho sempre affermato ciò, come ho sempre detto che, se l'Italia fosse caduta nell'orbita sovietica ed io, democratico occidentale, mi fossi trovato nella possibilità di farlo, per la causa della libertà e dell'indipendenza del mio Paese, non avrei esitato a fare l'informatore della NATO e in particolare degli Stati Uniti d'America. Diverso è il caso dei militari e dei diplomatici che sono state spie dell'Unione Sovietica e che l'hanno scampata.

Così ho considerato sempre del tutto naturali (e tutto sapevamo il Servizio di sicurezza [SdS] del Ministero dell'interno, il Servizio informazioni difesa [SID] del Ministero della difesa ed io quando ero ministro!, e mai intervenimmo) le larghe sovvenzioni al Partito comunista, con percentuali sull'interscambio tra Italia e Unione Sovietica o cessione sotto costo di prodotti importanti a ditte-fantasma o associate sotto costo al mercato *spot* di Amsterdam e in dollari dal Comitato centrale del Partito comunista dell'Unione Sovietica tramite la stazione del KGB presso l'Ambasciata sovietica a Roma. Ed io tanto considerai del tutto naturale che il movimento comunista dell'Est finanziasse attraverso l'URSS il Partito comunista italiano, come naturale era che gli Stati Uniti, sindacati e CIA finanziassero i partiti italiani di democrazia occidentale, che nulla ebbi da obiettare da Presidente della Repubblica quando il Governo mi informò che era sua intenzione presentare un disegno di legge per la concessione di una amnistia che comprendesse anche gli illeciti commessi in materia di finanziamenti esteri dai partiti di democrazia «progressiva» e dai partiti di democrazia «occidentale», perché mi sembrava cosa po-

liticamente e moralmente del tutto legittima. Diverso è il caso di aziende italiane (che io però in sede internazionale difesi per difendere il lavoro italiano) che fornirono all'Est materiale militarmente sensibile contro i divieti della NATO non per motivi ideologici ma di mera locupletazione. E anche essi la fecero franca, eccome!, salvo qualche straccio. La Commissione d'inchiesta è fallita e la magistratura nulla ha fatto. Io credo che ora occorra provvedere. L'attuale Presidente del Consiglio ha già fatto la sua parte presentando denuncia - querela contro coloro, nei fatti Paolo Guzzanti e Scaramella, che sembra abbiano additato la società di consulenza Nomisma, allora da lui presieduta, come ... collaboratrice del KGB e lui stesso quale «importante punto di riferimento in Italia» dello stesso servizio, come sembrerebbe affermato da un generale dei Servizi federali per la sicurezza della Federazione russa (FSB), falciato a colpi di mitra insieme alla moglie davanti alla loro abitazione di Mosca, prima dell'avvelenamento del russo a Londra e poco prima o poco dopo la eliminazione della giornalista «disturbatrice». Paese serio la Federazione russa e erede degna della grande tradizione cecista! Mi auguro che la magistratura faccia questa volta il suo dovere, e non insabbi tutto anche questa volta, come ha fatto prima col *dossier* Mitrokhin e poi con la precedente denuncia del Presidente del Consiglio in carica. Le indagini, certo illecite perché in dispregio delle immunità del Parlamento e dei suoi organi, sconsideratamente commissionate dal Ministro dell'interno al Capo della Polizia sull'operato della Commissione parlamentare d'inchiesta, essendo Gianni De Gennaro un ottimo e spregiudicato «sbirro», potranno forse portare a qualche chiarimento. Ma ad evitare che i veleni si diffondano e perdurino, io credo che sia necessario ricostituire con un più preciso e circoscritto mandato la Commissione parlamentare d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin. L'azione congiunta della magistratura e della Commissione par-

lamentare d'inchiesta porrebbe la pietra tombale sulla vicenda. Né si dica che basta la magistratura. Si tratta di un problema squisitamente politico che nessun pubblico ministero o giudice potrebbero non dico risolvere, ma affrontare senza combinare gravi pasticci.

Nel disegno di legge è escluso che la Commissione possa indagare su partiti e movimenti politici e su uomini politici e sulle loro attività. È la strada per «storicizzare» avvenimenti e fatti di tanti anni fa, accaduti in piena Guerra fredda.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato è costituito, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, in Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto *dossier* Mitrokhin trasmesso dal *Secret Intelligence Service* britannico al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) sull'attività informativa, di influenza e di disinformazione e intossicazione svolta dal Comitato per la sicurezza di Stato (KGB) della ora disciolta Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nel territorio nazionale e sulle eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa, nonché sulle speculazioni politiche che si sono fatte su dette informazioni coinvolgendo personalità politiche estranee ai fatti.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del *dossier* Mitrokhin, e quali rapporti, e con quale contenuto, vi siano stati in proposito tra il *Secret Intelligence Service* e il SISMI;

b) se le informazioni sulle persone citate nel *dossier* Mitrokhin erano già note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;

c) lo stato attuale delle persone citate nel *dossier* e, con riferimento ai dipendenti

e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti;

d) le attività svolte dagli organi di informazione e sicurezza italiani e in particolare il SISMI, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del *dossier*. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;

e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del *dossier* e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;

f) se furono prese dagli organi di *intelligence* decisioni senza consultare il Governo;

g) se le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;

h) le attività svolte dal KGB e dal Direttorato principale per l'*intelligence* dello Stato maggiore generale (GRU GSh) e in particolare dagli uffici di Roma;

i) se vi furono complicità, protezioni, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia;

l) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmisione connessi alle attività del KGB e del GRU relative all'Italia;

m) se gli organi di *intelligence* stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del *dossier*;

n) se il *dossier* reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;

o) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire o se esistono persone già appartenenti al KGB e al GRU, esuli in Occidente, che sia necessario o opportuno ascoltare anche da parte della Commissione o direttamente o tramite i servizi di informazione e di sicurezza.

Art. 2.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce la documentazione raccolta o prodotta sul *dossier* Mitrokhin dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché dalla Commissione parlamentare di inchiesta costituita ai sensi della legge 7 maggio 2002, n. 90.

3. La Commissione non può effettuare indagini su partiti, movimenti politici e sindacali o associazioni ad essi collegate esistenti attualmente o esistenti in passato, comprese le loro fonti o modalità di finanziamento e

l'attività informativa eventualmente da essi o da propri membri compiuta a favore di organizzazioni politiche estere di appartenenza o a favore di potenze estere di riferimento politico e ideologico, nonché sugli organi di informazione ad essi collegati.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al SISMI, al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

5. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

6. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

7. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

8. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 4.

(Spese per il funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato costituito in Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell'articolo 1 sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

